

F.S.I. -

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI
SINDACATO AUTONOMO SANITA'
SEGRETERIA REGIONALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – www.localizzati.it/adass.htm

**A
D
A
S
S

I
N
F
O
R
M
A**

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO

Agosto 2014 – n.° 8

Vallo della Lucania, Agosto 2014

Alle colleghe ed ai colleghi,

continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di Agosto 2014 "ADASSanita' INFORMA", periodico della nostra Organizzazione Sindacale (F.S.I./Adassanita') maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo:

Il Decreto Legge 90/2014 sulla pubblica amministrazione è stato convertito in Legge;

continua la campagna di adesione al FONDO PERSEO per il 2014;

la polizza assicurativa proposta della nostra O.S. a tutela del rischio professionale da colpa grave e della tutela legale per tutte le professioni del SSN che diventerà obbligatoria per legge dal 13/08/2014.

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è :

adass.nazionale@libero.it o teresaesposito1949@libero.it

Tra i vari servizi offerti a titolo gratuito le risposte ai quesiti posti dai nostri iscritti al nostro Ufficio legale.

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo, **un arrivederci a settembre 2014**, ed invio un cordiale saluto.

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito

IL D.L. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È LEGGE -
08 AGOSTO 2014 ORE 06:00

Come cambia il pubblico impiego

Uno dei principali temi affrontati dal D.L. 90/2014 appena convertito in legge ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è il nuovo “Statuto” del personale pubblico, declinato attraverso i seguenti elementi chiave: ricambio generazionale, revisione del turn over e della mobilità (volontaria o meno), possibilità del demansionamento quale alternativa al licenziamento in caso di esubero e, infine, diffusi interventi riorganizzativi. Nella tavola sinottica la panoramica delle novità introdotte, con indicazione delle relative decorrenze.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, riportiamo – di seguito – un quadro sinottico dei principali contenuti del Decreto Legge 90/2014 in materia di personale pubblico ed organizzazione della P.A. quali risultanti all’esito della sua conversione in legge, in uno con l’indicazione della data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE: D.L. Pubblica Amministrazione: [Tavola sinottica delle novità](#)

D. Legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (nel testo risultante all’esito della conversione in legge)

Titolo I - Misure urgenti per l’efficienza della P.A. e per il sostegno dell’occupazione

Capo	Art.	Descrizione	Materia regolamentata	Decorrenza
Capo I - Misure urgenti in materia di lavoro pubblico	1	Ricambio generazionale nella P.A.	<p>a) Abrogazione delle norme che in vari settori della PA prevedevano la permanenza in servizio del personale oltre la data di collocamento in quiescenza</p> <p>b) <i>Deroghe:</i> a) possibile il trattenimento dei magistrati (di ogni giurisdizione) fino al 31/12/15 per non pregiudicare la giurisdizione (salva la previa cessazione dei trattenimenti già disposti); b) il personale della scuola può essere trattenuto fino al 31/8/14 (salva la previa cessazione dei trattenimenti già disposti).</p>	<p>a) 31/10/14 in termini generali</p> <p>b) V. colonna a sinistra per le deroghe</p>
	1	Prepensionamenti PA	<p>In caso di esigenze organizzative o riorganizzative delle PA (comprese le Autorità indipendenti) può procedersi – con preavviso di sei mesi - alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di dipendenti e dirigenti la possibilità di collocamento anticipato in quiescenza dei dipendenti e dirigenti che abbiano maturato l’anzianità contributiva minima per il pensionamento secondo i criteri della Riforma Fornero, a condizione che abbiano maturato un’età minima di 62 anni.</p> <p><i>Deroghe:</i> a) sono esclusi dalla norma i magistrati, i professori universitari ed i Responsabili di Struttura Complessa del Servizio Sanitario Nazionale; b) l’età minima è elevata a 65 anni per i Dirigenti Medici del SSN.</p>	Dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione

2	Incarichi direttivi ai Magistrati	<p>a) si prevede una procedura presso il CSM per la sostituzione dei Responsabili degli Uffici giudiziari atta a pervenire alla nomina dei sostituti senza creazione di vacanza;</p> <p>b) per le vacanze organiche sino al 30/6/15 i candidati agli incarichi direttivi o semidirettivi dovranno assicurare almeno 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo</p>	Dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione
3	Semplificazione e flessibilità nel turn over	Fissazione di nuovi contingenti per il turn over nelle PA per il quinquennio 2014/2018;	25/06/2014
4	Mobilità obbligatoria e volontaria	<p>1) possibilità di copertura vacanze organiche con mobilità volontaria previo assenso della PA di provenienza. In una prima fase sperimentale (non circoscritta temporalmente) il passaggio tra sedi centrali di Ministeri, agenzie o enti pubblici non economici nazionali può avvenire senza l'assenso della PA di provenienza;</p> <p>2) predeterminazione dei criteri di scelta, dei requisiti e delle competenze professionali del personale da inquadrare per passaggio diretto da altra PA con pubblicazione sul sito istituzionale di avviso pubblico;</p> <p>3) ai fini della mobilità e dell'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., le sedi di ciascuna PA aventi sede nel medesimo Comune e quelle collocate fino a 50 km da quella di servizio, rappresentano la medesima "unità produttiva"</p> <p><i>Deroga:</i> le disposizioni si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che assistono familiari con handicap (ex art.33.3 L. 104/92) spòp con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.</p>	25/06/2014
5	Assegnazione di nuove mansioni	<p>1) Possibilità – per il personale PA in disponibilità – di richiedere, nei 6 mesi antecedenti la cessazione dal servizio ex art. 33.8 D. Lgs. 165/01, l'assegnazione a una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie. Tale personale mantiene il diritto a future ricollocazione nell'area/qualifica di originaria appartenenza, anche a seguito di mobilità volontaria;</p> <p>2) Nel medesimo periodo di disponibilità, possibilità di assegnazione in comando o a tempo determinato presso altre PA senza oneri per la PA "cedente" con sospensione del periodo di cui al citato art. 33.8;</p>	25/06/2014
6	Divieto di incarichi dirigenziali a pensionati	<p>Divieto di conferire a pensionati incarichi direttivi o dirigenziali nella amministrazioni del settore pubblico allargato (soggetti inseriti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato dello Stato italiano secondo i criteri statistici UE) o negli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini e collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario.</p> <p>Gli incarichi possono essere conferiti a titolo gratuito per massimo 1 anno non rinnovabile e prorogabile e con rimborso spese corrisposto secondo le regole dell'amministrazione interessata e rendicontato</p>	Applicabile per gli incarichi conferiti a far data dal 25/06/2014
7	Prerogative sindacali nelle PA	Riduzione del 50% per ciascuna sigla sindacale dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle PA ex D. Lgs. 165/01	01/09/2014

8	Incarichi negli uffici di diretta collaborazione	<p>1) Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali semiapicali, compresi quelli di titolarità di uffici di diretta collaborazione, compresi quelli di consulente giuridico e di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato comportano la collocazione fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza senza possibilità di ricorso all'aspettativa;</p> <p>2) gli incarichi in corso al 25/6/14 cessando di diritto se entro il 24/7/14 non sia stato adottato il provvedimento di collocamento fuori ruolo;</p> <p>3) pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'Avvocatura dello Stato, di statistiche annuali sulla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato con indicazione dei periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi extra ufficio</p>	25/06/2014
9	Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e di quelle degli enti pubblici	<p>1) considerazione degli onorari ai fini del computo del tetto massimo della retribuzione del personale pubblico;</p> <p>2) ridotte del 10% le sole spese legali dei giudizi conclusi favorevolmente con recupero del relativo onere delle somme attribuibili agli avvocati dello Stato o degli Enti;</p> <p>4) esclusione dal diritto all'onorario in caso di compensazione delle spese legali tra le parti, anche a seguito di transazione</p> <p>5) nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50% delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo regolamentazioni interne che considerino la produttività dei legali e riconoscano a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo, un ulteriore 25% è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato e il rimanente 25% è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.</p>	Applicabile alle sentenze depositate dopo il 25/06/2014
10	Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria	<p>Le somme in questione sono acquisite al bilancio del Comune o della Provincia</p> <p>Nei comuni privi di qualifiche dirigenziali e, comunque, ai segretari comunali non dirigenziali è attribuita al segretario comunale rogante, una quota del provento annuale non superiore al 20% dello stipendio in godimento</p>	25/06/2014
11	Disposizioni sul personale delle Regioni e degli Enti locali	<p>1) Disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato entro un massimo del 30% delle relative posizioni in organico e previa selezione pubblica;</p> <p>2) In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblici di altra PA, collocamento degli stessi in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio</p> <p>3) per gli enti di ricerca, il numero complessivo degli incarichi conferibili è elevato rispettivamente al 20% cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e al 30% della dotazione organica dei dirigenti di II fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna</p>	25/06/2014

	12	Copertura assicurativa dei beneficiari di forme di prestazioni a sostegno del reddito coinvolti in volontariato di utilità sociale	Stanziamiento di fondi pubblici per la copertura degli oneri assicurativi INAIL di tale categoria di soggetti ove si impegnino in attività di volontariato	25/06/2014 (per il biennio 2014/2015)
	13	Abolizione Incentivi per la progettazione e	Eliminazione di tale incentivo e sua sostituzione con un nuovo “fondo”, per l’80% sostitutivo della medesima retribuzione accessoria e, per il residuo 20%, destinato all’acquisto da parte dell’amministrazione di appartenenza, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini	25/06/2014
Capo II – Misure in materia di organizzazione della PA	16	Nomine nelle società partecipate – compensi degli Amministratori	Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico: 1) i C.d.A delle società controllate direttamente o indirettamente dalle PA centrali o locali, che abbiano conseguito - nel 2011 - un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90% dell’intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri. 2) i C.d.A. delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte Tali limiti numerici si applicano a partire dal primo rinnovo degli Organi successivo al 25/06/2014. In ogni caso, dall’1/1/2015, il costo annuale sostenuto per i compensi di tutti gli amministratori di tali società, non può superare l’80% del costo sostenuto nel 2013 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso di spese documentate, nel rispetto del limite di spesa suindicato, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio	Dall’entrata in vigore della legge di conversione fatte salve le specifiche indicate nella colonna a sinistra
	17	Ricognizione e degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate	Predisposizione – presso il Dipartimento della Funzione Pubblica – di un software per la ricognizione di proposte di razionalizzazione degli enti; Predisposizione di un DB unificato relativo alle amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato Italiano. Il sistema informatico si avvale di un <i>software</i> libero con codice sorgente aperto	25/06/2014 (con procedure da attivarsi nel 2015)
	17-bis	Divieto per le PA di richiedere dati già presenti nell’Anagrafe e nazionale della popolazione residente	Le PA non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già in loro possesso	Dall’entrata in vigore della legge di conversione

18	Soppressione e delle Sezioni staccate dei TAR e del Magistrato delle Acque	<p>1) Nelle more di una generale revisione dei T.A.R. che verrà sottoposta al Parlamento entro il 31/12/14, soppressione delle Sezioni staccate dei T.A.R. aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano;</p> <p>2) Soppressione dell'Ufficio del Magistrato delle Acque per le province venete e Mantova con attribuzione delle relative funzioni al Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche competente per territorio</p>	Dall'entrata in vigore della legge di conversione
19	Soppressione e dell'AVCP e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione	<p>1) l'AVCP è soppressa e gli Organi decadono dall'entrata in vigore del D. L.;</p> <p>2) compiti, strutture, funzioni e risorse dell'AVCP passano all'Autorità Nazionale Anticorruzione;</p> <p>3) vengono individuate le funzioni e competenze dell'Autorità Anticorruzione con riduzione di almeno il 20% dei precedenti costi (per risorse umane e strumentali) dell'AVCP</p>	25/06/2014
20	Formez PA	<p>1) commissariamento del Formez in vista del suo scioglimento;</p> <p>2) entro il 31/10/14, il Commissario è deputato alla redazione di un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali che salvaguardi i livelli occupazionali del disciolto Formez e le sue risorse finanziarie</p>	24/07/2014
21	Unificazione e delle Scuole di Formazione	<p>1) soppressione della Scuola dell'Economia e delle Finanze, dell'Istituto Diplomatico, della Scuola dell'Amministrazione dell'Interno del CASD, della Scuola superiore di statistica e delle Sezioni distaccate della Scuola Nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale;</p> <p>2) attribuzione alla SNA di tutti i compiti formativi degli istituti di formazione soppressi</p>	25/06/2014

Autorità indipendenti	<p>1) divieto quinquennale di nomina a componente di un' Autorità per chi cessi da componente della stessa o altra Autorità;</p> <p>2) i componenti ed i dirigenti di CONSOB, IVASS e Banca d'Italia, nei 2 anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli.</p> <p>Deroga: Il divieto non si applica ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto</p> <p>3) unificazione delle procedure concorsuali delle Autorità previa stipula di convenzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto.</p> <p>4) Dal 1° luglio 2014 le Autorità riducono di non meno del 20% il trattamento economico accessorio del personale (dirigente e non);</p> <p>5) Dal 1° ottobre 2014 le Autorità riducono di almeno il 50% rispetto al 2013 gli stanziamenti per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per il funzionamento degli Organi collegiali;</p> <p>6) Unificazione dei servizi strumentali delle Autorità. Entro il 31/12/14 avvio di tale gestione unificata per almeno tre "settori" tra tutti quelli indicati dal D. L. (p.es. personale, servizi informatici, acquisti/appalti, ecc.);</p> <p>7) Con norme che entra in vigore con legge di conversione, viene previsto che i servizi logistici devono essere gestiti in modo da rispettare i seguenti criteri:</p> <p>a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito (salve le spese), o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;</p> <p>b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salve oggettive esigenze dovute alle specifiche funzioni di singoli uffici;</p> <p>c) esclusione di abitazione o foresteria per i componenti e il personale;</p> <p>d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20% della spesa complessiva;</p> <p>e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70% del totale su base annuale, tranne che per la CONSOB;</p> <p>f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva</p> <p>Le Autorità si adeguano entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione. In caso di violazione di uno dei criteri, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il MEF, tramite il Demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione e versa al MEF una somma pari allo scostamento o alla maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.</p>	25/06/2014 (ma si vedano a lato alcune decorrenze "differenziate")
Riforma delle province e delle città metropolitane	Fissazione di procedure per la cessione delle partecipazioni nelle società a partecipazione pubblica locale nel passaggio da comuni e province alle città metropolitane	25/06/2014 (ma secondo l'iter indicato nel decreto legge)

F.S.I.

aderente all'Unione Sindacati Autonomi Europei



Polizza Assicurativa

Rischio professionale

- **Responsabilità Civile per gli Associati** dipendenti P.A. che svolgono l'attività regolamentata dalla **legge 43/ 2006**
- **Retroattività di 5 anni** e tutela per 5 anni successivi
- **Massimale 2.500.000,00 €** per anno e/o per sinistro
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato
- **Copertura valida** per gli Associati, dipendenti P.A., che hanno aderito **in caso di colpa grave**

(E' molto difficile individuare una definizione di colpa grave, non esiste, infatti, una specifica legge in grado di individuare preventivamente le varie fattispecie che vengono individuate di volta in volta dal giudice competente sulla scorta di principi generali. Secondo la sentenza della Corte dei Conti, sez. Calabria, del 2 Febbraio 2004 n° 64 "La distinzione tra colpa lieve e colpa grave risulta dal confronto tra il comportamento in concreto con quello che sarebbe stato necessario".)

Tutela Legale

- **Massimale € 25.000** per sinistro e/o per anno;
- Procedimenti penali per imputazioni dolose e colpose;
- Illeciti Amministrativi;
- Massimale per singolo evento senza limite aggregato;

Premio Annuo

€ **57,00**

Per ulteriori informazioni vai alla pagina assicurazioni sul sito:

www.fsinazionale.it

 **AltaFinance**
PRIVATE BROKER

Recapiti dell'ufficio

C.Ln. Settembre 2013



I VANTAGGI DI PERSEO

Cos'è Perseo

Il fondo pensione Perseo è un fondo pensione complementare che nasce con l'obiettivo di permettere ai lavoratori di costruire, giorno per giorno, una pensione che integri quella obbligatoria per affrontare con più serenità il periodo post-lavorativo.

A tale scopo Perseo raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni. La natura associativa e senza scopo di lucro del Fondo garantisce ai suoi aderenti che tutte le attività siano eseguite nel loro esclusivo interesse per tutelare il loro futuro.

Chi può aderire

Possono divenire soci del fondo i lavoratori pubblici:

dipendenti delle Regioni,
delle Autonomie Locali e del Servizio
Sanitario Nazionale

appartenenti alle aree dirigenziali
sanitarie III (amministrativa, sanitaria, tecnica e
professionale) e IV (medica e veterinaria)

dipendenti delle Camere di Commercio

Per i lavoratori del settore privato si provvederà alla
sottoscrizione di specifici accordi

Cosa offre

Per la tua pensione

Il Tfr, la contribuzione tua e del tuo datore di lavoro e i rendimenti maturati come risultati dell'investimento costituiscono la tua pensione complementare. Quando andrai in pensione potrai richiedere le somme sotto forma di rendita, che ti sarà d'aiuto come integrazione alla pensione pubblica, o in capitale.

Per i tuoi bisogni prima della pensione

Se hai necessità, prima del pensionamento, delle somme versate a titolo di contribuzione, puoi richiedere una anticipazione per spese legate alla casa, alla salute e alla formazione.

Se interrompi il tuo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione puoi decidere di lasciare Fondo Perseo. I contributi versati fino a quel momento da te, dal tuo datore di lavoro, il Tfr e i rendimenti maturati ti saranno integralmente restituiti.

Quanto costa

16,00 €
annuali prelevate
in rate mensili dalle quote
di contribuzione

Quota
associativa

Adesione { 2,75 €
a carico dell'aderente
2,75 €
a carico del datore di lavoro

Quali vantaggi

Costi ridotti e trasparenti

Perseo è un'associazione senza scopo di lucro, quindi i costi sono molto contenuti perché pari alle spese effettivamente sostenute dal Fondo.

Contributo dell'amministrazione

Versando, oltre al Tfr, un contributo pari all'1% dello stipendio mensile, hai diritto al versamento da parte del tuo datore di lavoro di un ulteriore 1%. I lavoratori pubblici assunti prima del 01/01/2001 hanno diritto a un'ulteriore quota di accantonamento pari all'1,5% della base contributiva utile ai fini TFS.

Vantaggi fiscali

Il legislatore ha previsto una disciplina fiscale molto favorevole per consentire agli aderenti ai fondi pensione di ottenere una pensione complementare più elevata.


I contributi del lavoratore versati al Fondo sono
deducibili dal reddito imponibile IRPEF

I rendimenti, a differenza degli strumenti
finanziari, sono tassati con aliquota dell'11%
invece che del 20%

Le prestazioni prima e al pensionamento,
godono di trattamenti agevolati

ASL SALERNO:

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE - A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

BANDO DI CONCORSO COLLEGI UNIVERSITARI

Per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ed iscritti alla Gestione Magistrale e per i figli e gli orfani degli iscritti al Fondo IPOST per il conferimento di nuovi posti "residenziali" in Collegio presso le proprie strutture a gestione diretta e indiretta e presso i Collegi legalmente riconosciuti.

Collegarsi al sito:

[http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/Bando Collegi Universitari 2014 2015 .pdf](http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/Bando_Collegi_Universitari_2014_2015_.pdf)

COME SEMPRE UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Per saperne di più rivolgetevi alla nostra struttura provinciale e territoriale

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito

ADERISCI ALLA:
FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI - ADASSanità
Sindacato Autonomo Sanità

**Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra
Azienda Sanitaria Locale -Salerno o la :
SEGRETERIA REGIONALE DI VALLO DELLA LUCANIA**

Esposito Maria Teresa
(S.P. sede di Vallo) tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O.Vallo)
Castaldo Carmen (P.O. Sapri)
Maiese Lucia (D.S. Capaccio)
Minghetti Massimo (D.S. Agropoli)
Adinolfi Antonio (D.S. Cava de' Tirreni)

Grasso Concetta (D.S.M. Vallo)
Buonadonna Andrea (P.O. Roccadaspide)
Romanelli Raffaele (P.O. Vallo)
Erbetti Antonio (P.O. Scafati)
Ronca Roberto (S.E.F. Vallo)

LA VIGNETTA DEL MESE





Questa rubrica è dedicata ai quesiti più interessanti e rappresentativi che gli iscritti hanno posto all'Ufficio Legale della Segreteria Nazionale.

Ogni iscritto può portare il proprio contributo, facendo pervenire alla Segreteria Nazionale un quesito relativo ad una situazione di criticità occorsa in ambito lavorativo.

A tale scopo può essere utilizzato anche il sito del Sindacato.

L'ex moglie può vivere con il nuovo compagno nella casa dell'ex marito? Che cosa comporta la nuova convivenza sotto il profilo economico?

Questi interrogativi mi vengono frequentemente posti da chi si rivolge al mio studio per ottenere la separazione personale.

E' bene precisare che il nostro ordinamento **non prevede alcuna disposizione che vieti all'ex moglie di far entrare un nuovo compagno nella casa familiare**. Questo perché entrambi i coniugi dopo la separazione hanno diritto di rifarsi una vita conoscendo una nuova persona e iniziando, addirittura, una convivenza. Convivenza che può stabilirsi nella casa familiare che il Giudice, per ragioni di tutela, in presenza di figli minori, ha assegnato alla ex moglie.

Sul punto i Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 23786, hanno stabilito che "non potesse essere imposto alla ex moglie di non convivere con il nuovo compagno nell'abitazione assegnatale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale".

Ma è possibile opporsi all'ingresso di questa nuova persona nel nucleo familiare?

La risposta è positiva. Ci si può opporre solo nell'ipotesi in cui l'ingresso di questa nuova persona arrechi pregiudizio al minore, pregiudizio che deve essere dimostrato e documentato in giudizio. Se il Giudice, alla luce di quanto provato, ritiene che, concretamente, la vicinanza con il nuovo compagno della madre sia pregiudizievole per il minore può modificare le condizioni della separazione vietandone il contatto con quest'ultimo.

Sotto il profilo economico, ovvero la corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex moglie, è bene precisare che la presenza costante di questa nuova persona determinando una convivenza e, quindi, costituendo un nuovo nucleo familiare può consentire di diminuire o, addirittura, eliminare l'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex moglie.

In conclusione, con questa pronuncia, **la Suprema Corte riconosce ai coniugi la piena libertà di rifarsi, dopo la separazione, una nuova vita** sul presupposto che non sussiste più per entrambi l'obbligo di fedeltà coniugale.

a cura dell'Ufficio Legale ADASSanità

Consulenza e assistenza legale: Materie inerenti il rapporto di lavoro del Pubblico Impiego, Socio Sanitario Assistenziale Educativo, Igiene Ambientale, Sanità Privata.

(per eventuale consulenza legale, preventivi, informazioni e necessità degli iscritti potete contattare il nostro Ufficio Legale: Avv. Pasquale Massanova – Vallo della Lucania (Sa))



SENTENZE LAVORO



In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

Cassazione: medico che palpeggia minorenne durante la visita risponde di violenza sessuale



Il **medico che**, con il pretesto della visita specialistica, **tocchi e palpeggi una minorenne**, è responsabile per il reato di **violenza sessuale**.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di **Cassazione**, nella sentenza **n. 32957 del 23 luglio 2014**, in una fattispecie inerente un dentista, ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p. commesso ai danni di una minorenne, sua paziente, per averla costretta nel corso di una visita odontoiatrica e con abuso della sua professione, a subire molestie sessuali consistenti in palpeggi delle mammelle e della zona genitale.

Condannato in primo e in secondo grado, **l'odontoiatra ricorreva per Cassazione**, sostenendo che gli atti posti in essere non potevano

essere ritenuti sessuali né ispirati a finalità libidinose, per via delle condizioni ambientali in cui si erano svolti e per la presenza delle altre persone compresa la madre della minore, che non si era opposta in alcun modo alla condotta, unitamente alla stessa paziente. L'imputato si doleva, altresì, che la corte territoriale avesse omesso di verificare se gli **atti compiuti fossero o meno idonei a configurarsi come atti medici**, volti ad accertare patologie compatibili con le manovre poste in essere.

Preliminarmente dichiarando l'inammissibilità in Cassazione del giudizio *ex novo* sulla **natura dell'atto posto in essere durante la visita medica**, poiché mai sottoposto in corte d'appello, la S.C. ha affermato che *"la questione circa la natura di "atto sessuale" o meno dei palpeggiamenti e dei toccamenti di zone indiscutibilmente erogene (come le mammelle e i genitali) poste in essere nel corso di una visita medica non può essere risolta in astratto, con affermazioni di principio del tutto svincolate dal compiuto accertamento del contesto fattuale in cui tali toccamenti e palpeggiamenti si inseriscono"*. Secondo la Corte, infatti, è **"del tutto normale che la visita medica possa interessare anche zone erogene** del/della paziente e non v'è dubbio, in questi casi, che, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere e, perlopiù, posti in essere su base consensuale e informata, tali toccamenti **debbono ritenersi leciti"**.

Pronunciarsi, invece, sull'**esatta definizione dei confini entro i quali essi restano "atti medici" e superati i quali diventano "atti sessuali"**, è accertamento e valutazione di fatto che deve essere **risolta in sede di merito**. Né può incidere sulla natura oggettiva dell'atto e della sua finalità, il **comportamento della vittima**, il quale può rilevare ed essere valutato soltanto, ha ribadito la Corte, **"quale eventuale espressione del consenso** e dell'adesione intima del/della paziente **all'atto sessuale**, sempre che l'atto sia percepito come tale, che sia quindi provato che dello **sconfinamento** dai limiti dell'arte medica e della esclusiva finalità erotica dell'atto il/la paziente **abbia piena contezza** e che alla sua inerzia possa essere attribuito il significato univoco della libera adesione all'atto", trattandosi, in ogni caso, di accertamenti inerenti la fase di merito e non quella di legittimità.

Confermando, pertanto, la condanna della Corte d'appello, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso.